

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME

**DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AOSTA in persona del dott. Luca Fadda pronuncia
la seguente**

SENTENZA

(art. 429 c.p.c.) Oggetto: OPPOSIZIONE ORDINANZA INGIUNZIONE definitiva nella causa iscritta al n. 556/2023 R.G. promossa da: S.X A.XXXXXX SRL (già G.X SRL) (PI: XXXXXXXXXXXXX) , in persona del legale rappresentante pro tempore sig. C.XXXX S.XXXXX, nonché il sig. J.XX C.XXXXX L.XXX D.XXXXXX (CF: XXXXXXXXXXXXXXXXX) , nato in F.XXXXX il XXXXXXXX e residente in Svizzera entrambi, rappresentati e difesi, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, giuste deleghe in calce al ricorso, dagli Avv. ti S.XXXXX M.XXXXXXX e L.XX S.XXXXX del Foro di Biella ed elettivamente domiciliati presso il loro studio Ricorrenti

contro

REGIONE AUTONOMA VALLE D' AOSTA (c.f. XXXXXXXXXXXXX) , in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dal dott. S.XXXXX F.XXXXX, dalla dott. ssa V.XXXXX F.XXXXX e dal dott. L.XX C.XXX, in forza dei rispettivi decreti del Presidente della Regione A.XXXXX Valle d' Aosta n. 524 in data 11/11/2021 e n. 439 in data 23/10/2020 Resistente RILEVATO - che, con ricorso depositato in Cancelleria in data 15.6.2023, S.X A.XXXXX s.r.l., già G.X s.r.l. e J.XX C.XXXXX L.XXX D.XXXXXX, il secondo in proprio e la Prima quale coobbligata in solido, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Aosta la R.XXXXX , chiedendo l' annullamento dell' ordinanza-ingiunzione del Presidente della Regione Valle d' Aosta prot. n. 4427/5/SA del 17.04.2023, con la quale veniva ingiunto il pagamento in solido della somma di 3.107, 25 quale sanzione amministrativa per l' infrazione di cui all' art. 1 , commi 1 , 2, 3 e 4, della L.R. 04.03.1988, n. 15 e s.m.i . , sanzionata ai sensi dell' art. 5, comma 1 , della medesima; in particolare sostenevano che il diritto a procedere nella pretesa sanzionatoria fosse prescritto e , nel merito, contestavano l' illegittimità dei voli operati il 27.1.2018, il 28.1.2018 ed il 7.2.2018, sostenendo che essi fossero conformi a quanto autorizzato con la convenzione stipulata in data 1.12.2017 con i Comuni di Valgrisenche, Arvier e XXXXXXXXXXX per lo svolgimento di sorvoli per eliski e gestione di elisuperfici; - che con memoria tempestivamente depositata in cancelleria si costituiva l' opposta, non contestando in punto fatto le allegazioni attoree, ma fornendo una diversa interpretazione Sentenza n. 4/2024 pubbl. il 09/01/2024 RG n. 556/2023 della convenzione alla luce della normativa regionale di riferimento e , comunque, contestando l' intervenuta prescrizione; - che il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base delle produzioni documentali, nonché dei chiarimenti delle parti forniti in udienza in punto non contestazione delle circostanze di fatto, fissava udienza di discussione e , all' esito di articolata trattazione, pronunciava sentenza ex art. 429 c. 1 cpc;

OSSERVA

Il ricorso è infondato e , pertanto, non può trovare accoglimento.

In primis deve essere rigettata l' eccezione di prescrizione sollevata dagli opposenti.

E' ben vero, infatti, che la sanzione de qua concerne condotte poste in essere il 27.1.2018, il 28.1.2018 ed il 7.2.2018, mentre l' ordinanza ingiunzione impugnata è stata notificata via pec alla società il 18.4.2023 ed al sig. D.XXXXXX il 15.6.2023: tuttavia, la violazione è stata contestata non immediatamente, ma con verbale n13/2018, notificato il 15.6.2018. Poiché la notifica di detto verbale costituisce pacificamente un atto interruttivo della prescrizione, deve concludersi che il termine prescrizionale quinquennale non possa ritenersi decorso.

Passando al merito, si è già detto che i fatti sono pacifici: in particolare, è documentalmente provato che la G.X s.r.l., ora S.X A.XXXXXX s.r.l., avesse stipulato in data 1.12.2017 con i Comuni di Valgrisenche, Arvier e La Thuile una convenzione per lo svolgimento di sorvoli per eliski e gestione di elisuperfici e che, nelle date sopra indicate, un elicottero avesse effettuato voli per il trasporto di clienti al di fuori del comprensorio di cui a della convenzione, in particolare "per prelevare degli sciatori e portarli alle elisuperfici di base poste all'interno del comprensorio e di lì, per trasportarli poi agli areali di quota e per permettere agli stessi di svolgere l'attività sciistica" (vds. pagg. 7-8 del ricorso). Ciò detto in punto fatto, in punto diritto la L. Reg. 15/1988 del 4.3.1988, rubricata espressamente "disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale", all'art. 1 stabilisce che: "1. Al fine di assicurare la tutela dell'ambiente naturale e la sua difesa anche dall'inquinamento acustico, è vietato, nell'ambito dei parchi, delle aree naturali protette e delle oasi di protezione della fauna, ricadenti nel territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, l'atterraggio e il decollo dei veicoli a motore. Negli stessi ambiti è vietato, per i velivoli a motore, il sorvolo a quote inferiori a m. 500 dal suolo. Nelle oasi di protezione della fauna è ammessa la deroga, disposta dalla Giunta Regionale, ai divieti di cui sopra previo assenso della struttura competente in materia di fauna selvatica.

2. Analoghi divieti vigono nel restante territorio della Regione per tutte le zone site ad altitudine superiore a mt. 1.500 slm, con l'eccezione delle aviosuperfici nell'ambito dei comprensori, di cui al successivo articolo 2, comma 1 e delle aviosuperfici di base e di Sentenza n. 4/2024 pubbl. il 09/01/2024 RG n. 556/2023 recupero debitamente autorizzate dai Comuni competenti per territorio e da questi segnalate alla Regione.

3. Il divieto non si applica ai servizi di trasporto di cose: anche per tali servizi è peraltro prescritta la preventiva segnalazione dei voli da effettuare alle stazioni forestali competenti per territorio.

4. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, ai servizi forestali, alla protezione civile e, in generale, ai voli di soccorso e a quelli autorizzati dal Presidente della Regione per motivi di studio, ricerca, documentazione o per altre cause comunque riconosciute di utilità pubblica o sociale, nonché in occasione di eventi, manifestazioni o ricorrenze.

5. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano, inoltre, allo svolgimento delle attività didattico-sportive e di allenamento piloti da parte degli aeroclub che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 31 luglio 2012, n. 24 (Interventi regionali a sostegno del volo amatoriale), fermo restando che il trasporto turisti e sciatori da parte dei medesimi aeroclub rimane soggetto alle limitazioni di cui alla presente legge". Secondo l'interpretazione propugnata dagli oppositori, le restrizioni previste dalla normativa regionale sarebbero applicabili ai soli voli per trasportare i turisti dalle aviosuperfici situate ad una altezza superiore ai 1.500 metri agli areali in quota dove gli sciatori vengono accompagnati per poi scendere a valle e non anche per ulteriori voli volti a recuperare i clienti dalle più disparate località (anche estere, come accaduto nella fattispecie) per accompagnarli alle aviosuperfici di partenza.

Ritiene il Tribunale che della tesi, seppur suggestivamente argomentata, non possa ritenersi condivisibile.

La ratio della legge, infatti, come si evince dalla rubrica "disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale" è volta a limitare l'utilizzo di velivoli in alta montagna, subordinandolo alla stipula di convenzioni con i singoli Comuni: non si comprende, allora, perché tali limitazioni debbano valere solo per il tragitto dalle elisuperfici di base ai punti di partenza in quota per le discese e non anche per gli spostamenti dei clienti dalle varie località ove risiedono alle elisuperfici medesime.

Del resto, è pur vero che, nella convenzione, viene concessa alla società l'uso e la gestione delle superfici di base e degli areali in quota, ma della concessione è evidentemente finalizzata all'attività di eliski e non ad altra.

Diversamente opinando, privo di senso sarebbe il disposto dell'art. 12, lett. e), punto iv della convenzione,

relativo agli obblighi del concessionario, secondo cui "gli utenti trasportati dovranno tutti essere dotati della seguente attrezzatura di protezione personale minima: ARVA, pala, sonda, air-bag, telo termico": poiché della norma non ha ragione d'essere per un servizio di "elitaxi", è del tutto evidente che la concessione delle elisuperfici sia vincolata al solo "eliski" e non ad altra attività. Sentenza n. 4/2024 pubbl. il 09/01/2024 RG n. 556/2023 Analoghe considerazioni valgono anche per la lett. b) del medesimo articolo, in cui, sempre a proposito degli obblighi del concessionario, si legge che "il servizio di aviotrasporto di sciatori potrà svolgersi dalle ore 7,30 alle 16,00 ed avrà decorrenza il 20 dicembre e di ogni anno e termine il 15 maggio dell'anno successivo, salvo deroghe a norma dell'art. 3, c. 6 della l.r. 15/1988": anche da tale punto si evince chiaramente che la concessione delle elisuperfici sia finalizzata al solo esercizio dell'attività di eliski.

Non può, allora ritenersi condivisibile l'affermazione -contenuta in atto introduttivo- per cui "l'utilizzo di tali elisuperfici... è stato autorizzato esplicitamente... senza che siano previste limitazioni operative, temporali o gestionali di alcun tipo". In altre parole, da una lettura sistematica della Legge Regionale e della convenzione stipulata nel dicembre 2017, si evince una stretta connessione tra attività di eliski e concessione delle elisuperfici, il cui utilizzo è autorizzato al solo trasporto di sciatori in alta quota e non ad altro; in particolare, non sembra ricompreso nel provvedimento amministrativo il cd. "elitaxi", vale a dire il trasporto di clienti fino alle elisuperfici, anche se finalizzato ad una successiva escursione sciistica, stante il divieto di cui all'art. 1 c. 2 L. Reg. 15/1988. Ciò detto in punto sussistenza dell'infrazione per cui è causa, in punto quantum si può evidenziare -pur in assenza di contestazioni in merito - che il provvedimento impugnato ha correttamente contenuto la sanzione irrogata in misura pari al minimo edittale, per cui risulta, pertanto, adeguata l'irrogazione della sanzione in questione al disvalore del fatto. L'ordinanza ingiunzione opposta, pertanto, appare pienamente legittima.

Quanto, infine, alle spese di lite, stante l'assenza di precedenti giurisprudenziali e la novità e particolarità delle questioni giuridiche affrontate, possono essere integralmente compensate tra le parti.

P. Q. M. ogni altra domanda eccezione e deduzione respinta definitivamente decidendo contrariis reiecti A) rigetta l'opposizione; B) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

IL GIUDICE Dott. Luca Fadda